COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 – 35040 Sant'Elena (Pd)

Tel. 0429/ 98695
Fax 0429/690704
PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

Partita Iva 01873810285
Codice Fiscale 82002850285

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 22-12-2025

OGGETTO	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **19:30,** in seguito a regolare invito effettuato ai sensi del vigente Regolamento comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell'esame della proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i seguenti componenti:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Businarolo Valentina	Presente	Barbetta Emanuele	Presente
Saorin Luca	Presente	Spigolon Giulia	Presente
Ferro Riccardo	Presente	Toniolo Roberto	Presente
Lissandrello Simone	Presente	Gasparini Luca	Presente
Abbatangelo Nicodemo	Presente	Padovan Renato	Assente
De Luca Giovanni	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.

Scrutatori nominati: Spigolon Giulia, Abbatangelo Nicodemo e Gasparini Luca;

Constatato legale il numero degli intervenuti, Toniolo Roberto, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";*

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, e che risulta confermato il presupposto oggettivo del possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura del 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTI, in particolare, i commi da 748 a 760 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178, secondo il quale: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";*

PRESO ATTO che, con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;*

DATO ATTO che l'art. 1, comma 756. della Legge n. 160/2019, dispone che " *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che "*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto*

non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 172 del 25/07/2023, sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

TENUTO CONTO che in base all'art. 3, comma 2, del D.M. 7/07/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 2 del medesimo decreto;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

DATO ATTO che con successivo emendamento, approvato il 13 novembre 2023 nella commissione Finanze del Senato, al decreto proroghe (DL n. 132/2023) è stato previsto il rinvio al 2026 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui al sopra citato D.M. 7/7/2023;

RICHIAMATA dunque la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la quale ha chiarito che *"E' evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.";*

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, Legge n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della Legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 132, della legge n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente stabilisce che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";*

RICHIAMATA la Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21 Settembre 2021 avente ad oggetto "Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021";

RILEVATO che l'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede la possibilità, mediante apposita previsione regolamentare, di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO che l'art. 1, comma 777, della predetta legge ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce quanto segue: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
"169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI gli articoli 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo i quali gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoi allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la delibera consiliare n. 26 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n. 6 e 7 del 04.03.2019 con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 rispettivamente le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla Legge n. 147/2013;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 27 del 29.09.2020, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2020;
- la deliberazione consiliare n. 9 del 07.06.2021, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2021;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 30.05.2022, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2022;
- la deliberazione consiliare n. 9 del 06.04.2023, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;
- la deliberazione consiliare n. 47 del 11.12.2023, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2024;
- la deliberazione consiliare n. 45 del 18.12.2024 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2025;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 15.04.2021 avente ad oggetto: "Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.) anno 2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 18.05.2022 avente ad oggetto: "Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.) anno 2022";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 15.03.2023 avente ad oggetto: "Valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. 2023";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 03.11.2023 avente ad oggetto: "Valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. 2024";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.11.2025 avente ad oggetto: "Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U.) anno 2026", che qui si intende confermata;

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il prospetto delle aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), anno 2026, compilato secondo il modello ministeriale accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, **allegato sub A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, **allegato sub B)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

VISTO il Decreto-legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- ✓ il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- ✓ lo Statuto comunale vigente;
- ✓ il Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione, successivamente non essendoci altri interventi sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, la quale dà il seguente risultato:

Su 10 Consiglieri presenti e 10 Consiglieri votanti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;

2) **DI APPROVARE** per l'anno 2026 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto **allegato sub A**, compilato secondo il modello ministeriale sul portale del Federalismo fiscale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) **DI PRECISARE**, come da indicazioni contenute nel prospetto allegato sub A, che per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie;

4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto **(Allegato sub A)** e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso;

5) **DI CONSIDERARE** direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6 e dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 29.09.2020;

6) **DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto dalla sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

7) **DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 secondo il quale "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2026;

9) **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026;

10) **DI DARE ATTO**, inoltre, che la pubblicazione della presente Delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

11) **DI ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, la quale dà il seguente risultato:

Su 10 Consiglieri presenti e 10 Consiglieri votanti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2026-2028 di cui la presente deliberazione costituisce atto propedeutico.

ALLEGATI:
A) Prospetto delle aliquote della nuova IMU anno 2026, compilato secondo il modello ministeriale compilato sul portale del Federalismo fiscale;
B) Parere dell'organo di revisione economico-finanziaria**.**

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente	IL Segretario Comunale
Toniolo Roberto	Candia Massimo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.